

|   |      |            |               |                                      |
|---|------|------------|---------------|--------------------------------------|
| 3 | 2171 | 27/10/2020 | 0,00          | TS8201002171000F                     |
|   |      |            | 212,00        | codice identificativo                |
|   |      |            | 0,00          | per eventuali adempimenti successivi |
|   |      |            | 212,00        |                                      |
|   |      |            | TOT. SOGG.: 1 | TOT. NEG.: 1                         |
|   |      |            | EURO          | 212,00                               |

TS8

# Verbale di Assemblea del 6 ottobre 2020

In data 6 ottobre 2020, alle ore 21.00, si è riunita presso la Ex Biblioteca Comunale sita in Via Matteotti 14 Galliate (NO) l'Assemblea dell'Associazione di Promozione Sociale Gruppo di Acquisto Solidale 7 FONTANE "GAS 7 FONTANE", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dell'art.13 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Ing. Alberto Ugazio, che, constatato che sono presenti n. 15 soci aventi diritto al voto su n.35 soci iscritti all'Associazione dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione ai sensi dell'art.13 dello Statuto sociale, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Signor Gianni Bignoli.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che, entro il 31 ottobre 2020, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Egli fa presente che la legge 27/2020 di conversione del decreto-legge n.18 del 2020 ha prorogato al 31 ottobre 2020 il termine in precedenza stabilito al 30 giugno 2020, cioè tale nuovo termine diviene la scadenza entro cui è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore. Il Presidente rammenta che la precedente scadenza del 30 giugno 2020 era stata posta dal Decreto Crescita (Decreto Legge n.34 del 2019), che ha modificato l'art.101, c.2, del Decreto legislativo 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e la precedente scadenza in esso menzionata: pertanto la modifica entro il termine del 31 ottobre 2020 è fondamentale per procedere con l'iscrizione nel Registro Regionale delle APS, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo, che è già stata approvata in via preliminare dal Consiglio Direttivo nella seduta del 24 settembre 2020.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di APS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

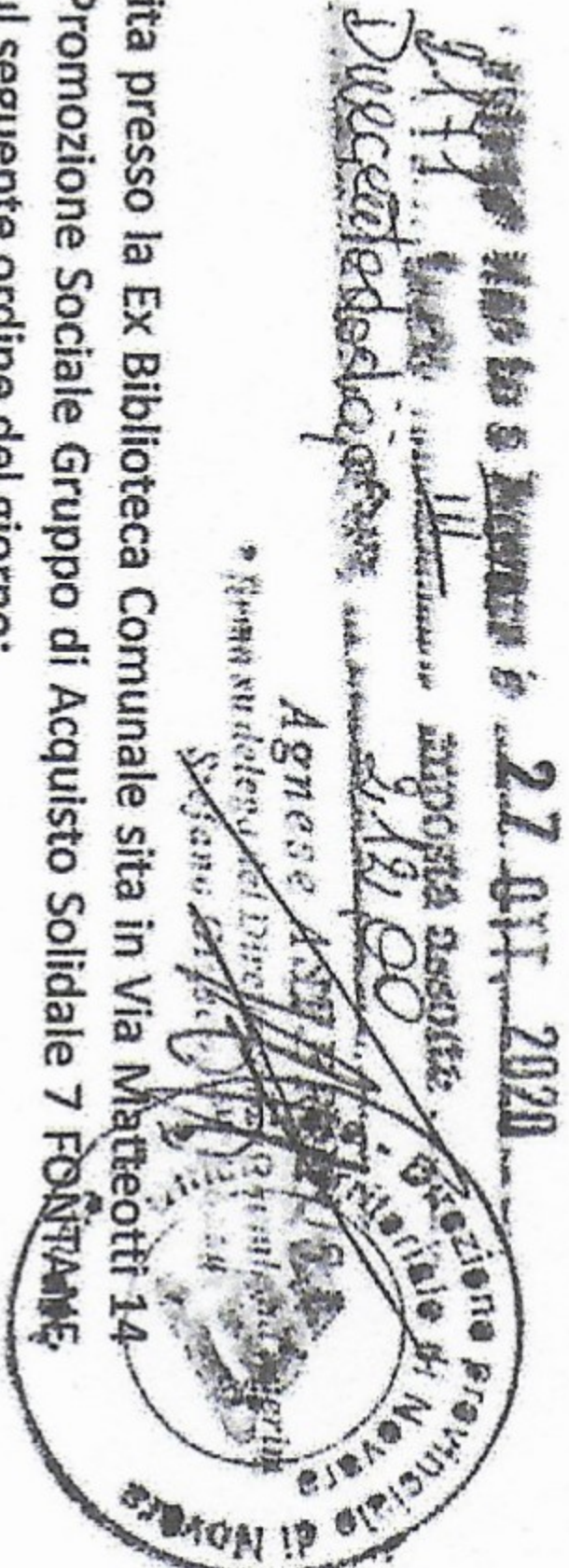
L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo (ex art.82, c.5 del Codice del Terzo settore) ma è soggetto all'imposta di registro.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 21.30.

Il Presidente

Il segretario verbalizzante



## STATUTO di ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D.lgs. 117/2017.

Imposta di registro applicata in misura fissa in caso di variazione ai sensi dell'art. 82 D.lgs. 117/2017.

### Statuto dell'Associazione GAS 7 FONTANE

#### Art. 1

##### Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituito ai sensi degli art. 76 e 87 della Costituzione e del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. 'Codice del Terzo Settore', l'Associazione di Promozione Sociale Gruppo di Acquisto Solidale 7 FONTANE, siglabile "GAS 7 FONTANE", con sede legale nel Comune di GALLIATE (NO), via XXV aprile 88 e di seguito indicato come associazione.
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS o nei registri operanti medio tempore.
3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell'aggiornamento del Registro unico nazionale del Terzo settore o dei Registri operanti medio tempore.

#### Art. 2

##### Scopi e finalità

1. L'Associazione è apolitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
2. L'Associazione si propone come luogo di incontro e aggregazione nel nome di interessi ambientali, culturali e sociali, ispirandosi al perseguimento di finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale e persegue le seguenti specifiche finalità:
  - a. ricercare e favorire la massima diffusione di uno stile di vita attento ai sistemi di produzione e consumo delle merci e dei servizi (come alimentari, vestiario, prodotti per la casa, mezzi di trasporto, energia, acqua, ecc.) nel rispetto dei diritti dell'uomo, dei lavoratori e lavoratrici, dell'ambiente e della salute, consapevoli della necessità di ridurre l'impatto ambientale e di valorizzare la diversità biologica e culturale.

b. favorire la crescita della persona in un equilibrio armonioso con la natura e la società, agevolare la possibilità di relazioni e promuovere una cultura della convivialità, creando occasioni di incontro, di confronto e di festa;

c. organizzare attività di formazione e divulgazione sui temi dell'economia solidale, per diffondere la conoscenza e la consapevolezza su temi quali: alimentazione, modelli di produzione agricola, mobilità sostenibile, energie rinnovabili, materiali ecologici e loro impiego, artigianato, medicine naturali, educazione, nonviolenza, pace, culture popolari e multiculturality;

d. promuovere e valorizzare la produzione e lo scambio prevalentemente locale di beni e servizi di qualità, rispettosi dell'uomo e dell'ambiente, ed al "giusto prezzo" (trasparente, adeguato per il produttore, accessibile al consumatore);

e. organizzare l'approvvigionamento per gli associati di quanto si ritenga utile, ad esempio, prodotti per una corretta alimentazione, abbigliamento, arredamento, tecnologie e manutenzione della casa, sistemi di spostamento, ecc., attraverso un equo rapporto tra produttori e consumatori e nel rispetto delle finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale di cui al presente statuto, e a tale scopo effettuare attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli associati, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita;

f. sostenere i piccoli produttori locali (in particolare, quelli che adottano metodi di produzione biologici ed ecocompatibili), stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano un'equa remunerazione;

g. sviluppare e facilitare una rete locale di relazioni che costituisca un punto di incontro più ampio possibile tra consumatori e produttori solidali;

h. promuovere stili di vita e consumo sempre più essenziali ed equilibrati, improntati alla sobrietà e alla consapevolezza delle scelte, e centrati sulle relazioni piuttosto che sul possesso;

i. collaborare alla realizzazione di reti di economia solidale sul territorio con altri soggetti;

#### Art. 3

##### Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonomia iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e s.s.m.m.ii, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del

randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991 n.281 (di cui alla lettera e) comma 1) art. 5 del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii);

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del dlgs.117 del 3/7/2017 (di cui alla lettera i) comma 1) art. 5 del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii);

- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art.5 dlgs.117 del 3/7/2017; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le Banche dei Tempi di cui all'art.27 della legge 8/3/2000 n.53, e i Gruppi di Acquisto Solidale di cui all'art.1 comma 266 della legge 24/12/2007 n.244 (di cui alla lettera w) comma 1) art. 5 del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii);

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'Associazione intende svolgere le seguenti attività:

- acquisto e distribuzione di beni prevalentemente per i soci;
- incontri divulgativi;
- collaborazione con altri soggetti aventi le stesse finalità e con scuole.

2. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii;

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario;

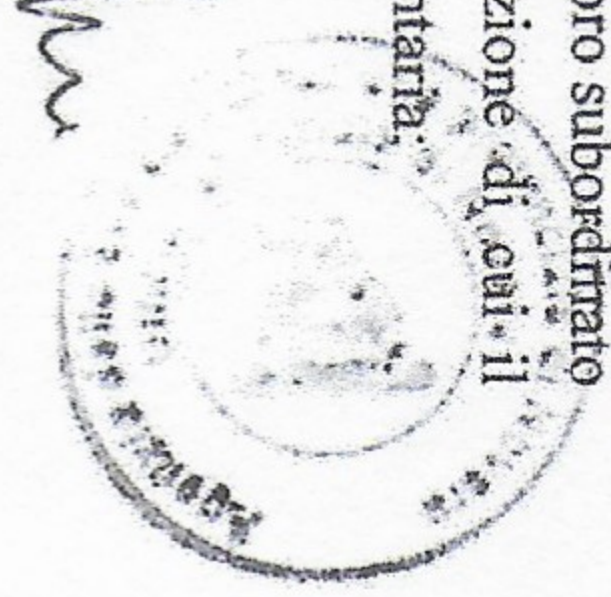
5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii;

6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.



*pm*

*pm*



7. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii;

8. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

#### Art. 4 Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;

2. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii;
- attività diverse di cui all'art. 6 del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii;

3. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno;

4. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.



*pm*

*pm*

5. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali staturariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
6. È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### Art. 5 Soci

1. Ai sensi dell'art. 35 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e le persone giuridiche condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione;
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6 del presente Statuto. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
3. I soci possono essere: SOCI FONDATAORI, SOCI ORDINARI, SOCI ONORARI
4. Sono SOCI FONDATAORI le persone fisiche o/c giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e coloro che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.
5. Sono SOCI ORDINARI le persone fisiche o/c giuridiche che aderiscono all'Associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
6. Sono SOCI ONORARI le persone fisiche e giuridiche che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione.

#### Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore, senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'Associazione stessa.

2. Avverso l'eventuale elezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 15 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci;
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione;
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea;
5. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intransmissibile;

6. La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
  - non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
  - senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 30 giorni dal sollecito scritto;
  - svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
  - in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
7. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
9. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### Art. 7 Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività;
2. I soci hanno diritto:
  - di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
  - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
  - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo;
3. I soci sono tenuti:
- all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  - a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione;
  - al pagamento nei termini della quota associativa.

#### Art. 8

##### Quota associativa

1. I soci devono corrispondere, entro il termine del 31 gennaio di ogni anno, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intransmissibile e non restituibile;
2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

#### Art. 9

##### Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente.

#### Art. 10

##### Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi;
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto;

3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo fisico o, in alternativa, le modalità di svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria sia se svolta in presenza dei soci sia se svolta mediante mezzi di telecomunicazione, è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente (ove previsto) o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le deliberazioni assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente;
4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
5. Ciascun associato dispone del voto singolo

#### Art. 11

##### Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente, fisicamente o in collegamento da remoto, la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano;
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati;
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
4. L'Assemblea ordinaria:
  - approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii;
  - discute ed approva i programmi di attività;
  - elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
  - nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti: (se previsto)
  - elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo: (se previsto)

- elegge e revoca i componenti del Collegio dei Proibiviri: (se previsto)
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto
- 5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

#### Art. 12

##### Assemblea Straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10;
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci;
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

#### Art. 13

##### Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 9 consiglieri scelti tra i soci che rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti;
2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio direttivo;
3. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, il segretario;
4. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo;
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione;
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo;
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci;
8. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:
  - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
  - redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii;
  - delibera sulle domande di nuove adesioni;
  - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
  - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
  - propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;

- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;

9. Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo;

10. Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni 6 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 componenti;

11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 3 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo;

12. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti;

13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

#### Art. 14 Presidente

1. Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci;

2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente;

3. Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione; i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

#### Art. 15 Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione;

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al

registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in diffinità dal parere sono nulli;

4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

#### Art. 16 Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

*Giovanni Papadimitriou*

